



Egregio Presidente
Del Consiglio Comunale
c/o Comune di Rescaldina
Rescaldina, 13-12-16

Oggetto: mozione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale

Con la presente, il sottoscritto, in qualità di Consigliere Comunale Capogruppo del "Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it", chiede di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale l'allegata mozione, da discutere ed approvare in occasione della prossima convocazione e avente come oggetto "DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE"

Massimo Oggioni
Consigliere Portavoce Movimento 5 Stelle

E

Comune di Rescaldina

Protocollo N. 0022390/2016 del 13/12/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Nel comune di Rescaldina è consolidata da tempo l'usanza, nel corso dei festeggiamenti di fine anno, di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria;
- tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato storicamente luogo al verificarsi di fatti gravemente lesivi compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- La sopra citata usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cestini, arredi pubblici, veicoli privati ecc...
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali
- di contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, quale espressione di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari
- l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special misura nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare copertura per l'attuazione di condotte criminali con finalità dinamitarde mediante l'uso di ordigni atti ad arrecare danno a persone e a cose

VISTO

l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

VISTO

l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

TENUTO CONTO

Dell'invito già espresso gli scorsi anni da parte del Sindaco di Rescaldina ad evitare l'utilizzo di tali prodotti pirotecnici durante i festeggiamenti di fine anno;

IMPEGNA IL SINDACO

ad emettere un'ordinanza, valida dall'emissione a tutto l'8 gennaio 2017, che preveda:

- il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IV e V, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo petardo, ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole luminose.
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V". D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58)
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità in corso di validità
- Il divieto per i minori di anni 14, ai sensi dell'art. 5 del DD LL. 58/2010 di acquisto, detenzione e utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E ora nella categoria 1

e, limitatamente alla fascia compresa tra le 20:00 del 31 dicembre 2016 e le 02:00 del 1 gennaio 2017

- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastre solari, di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla suddetta ordinanza.